

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PROSIMET SPA

1 Ambito di validità

1.1 Tutte le forniture e i servizi connessi sono effettuati esclusivamente in base alle presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito, le “**CGV**”).

1.2 Definizioni ai fini delle presenti CGV:

-“**Venditore**” o “**Prosimet**” indica Prosimet S.p.A., con sede legale in Via Rodi 10, Filago (BG) quale parte che fornisce i prodotti e i servizi disciplinati dalle presenti CGV.

-“**Acquirente**” indica qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista prodotti o servizi da Prosimet S.p.A., nonché tutti i soggetti che agiscono in suo nome o per suo conto, inclusi – a titolo esemplificativo – amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altri incaricati coinvolti nelle attività rilevanti ai fini dell’esecuzione del contratto.

-“**CGV**”: indicano il complesso di clausole che regolano le vendite effettuate da Prosimet

1.3 In nessun caso potranno trovare applicazione eventuali condizioni generali predisposte dall’Acquirente, anche in assenza di espressa esclusione da parte del Venditore in sede di conferma d’ordine.

1.4 Le presenti CGV si applicano a tutte le transazioni relative ai prodotti forniti da Prosimet. Con l’accettazione dell’offerta, l’Acquirente dichiara di accettare integralmente le presenti CGV.

1.5 Ogni deroga o modifica alle presenti CGV sarà valida esclusivamente se accettata per iscritto da Prosimet S.p.A.

2 Offerta ed accettazione

Tutte le offerte di Prosimet sono non vincolanti e senza obbligazioni e sono da intendersi come invito fatto all’Acquirente a presentare al Venditore un ordine d’acquisto vincolante. L’Acquirente presentando l’ordine di acquisto vincolante e/o accettando l’offerta presentata da Prosimet accetta anche le presente CDV. Il contratto si perfeziona con l’accettazione scritta da parte di Prosimet dell’ordine di acquisto dell’Acquirente. Se l’accettazione fosse diversa dall’ordine, essa dovrà essere considerata quale nuova offerta non vincolante di Prosimet.

Sede Legale e Amministrativa / Head Office

Via Rodi, 10 - 24040 Filago (BG) Italy - Ph +39 035 4938971 - info@prosimet.com - prosimet.com

Prosimet S.p.A. con Socio Unico

Capitale Sociale € 105.000 i.v. - R.E.A. n° 299906 – Iscrizione Registro Imprese Bergamo n° 00747320158 - Codice Fiscale 00747320150 - Partita IVA 02511260164

3 Qualità del prodotto, garanzie

3.1-La qualità della merce è esclusivamente determinata dalle specifiche del prodotto di Prosimet, come riportato nelle relative scheda tecnica, TDS e scheda di sicurezza SDS (o MSDS)

Gli impieghi individuati sulla base del Regolamento Europeo sulla registrazione delle sostanze chimiche (REACH), specifici per la merce, non dovranno rappresentare né un accordo sulla corrispondente qualità contrattuale delle merci né l'uso prestabilito per questo contratto.

4 Consulenza

Qualsiasi consulenza offerta da Prosimet è resa sulla base delle proprie migliori conoscenze. Qualsiasi consulenza ed informazione relativa all'idoneità e all'uso della merce non esonera l'Acquirente dall'obbligo di eseguire controlli ed esami propri.

5 Prezzi

Se i prezzi del prodotto da fornire o le condizioni di pagamento di Prosimet venissero generalmente modificate tra la data della stipulazione del contratto e la consegna, Prosimet sarà autorizzata ad applicare il prezzo o le condizioni di pagamento vigenti alla data della consegna. In caso di aumento del prezzo, l'Acquirente entro 14 giorni dalla comunicazione dell'aumento del prezzo avrà diritto di recedere dal contratto tramite e-mail all'indirizzo amministrazione@prosimet.com

La comunicazione dell'aumento del prezzo avverrà a mezzo email allo stesso indirizzo utilizzato dall'Acquirente per la comunicazione dell'ordine.

6 Applicazione degli INCOTERMS, Consegna

6.1 La consegna dovrà essere effettuata come concordato nel contratto. Le condizioni commerciali dovranno essere interpretate in conformità agli INCOTERMS in vigore alla data della stipulazione del contratto.

6.2 Prosimet ha il diritto di effettuare e fatturare consegne parziali, a condizione che le merci consegnate siano utilizzabili per l'Acquirente secondo lo scopo del contratto, che la consegna delle rimanenti merci sia garantita e che la consegna parziale non comporti sostanziali lavori aggiuntivi o spese per l'Acquirente (salvo che Prosimet non accetti di coprire tali spese).

Sede Legale e Amministrativa / Head Office

Via Rodi, 10 - 24040 Filago (BG) Italy - Ph +39 035 4938971 - info@prosimet.com - prosimet.com

Prosimet S.p.A. con Socio Unico

Capitale Sociale € 105.000 i.v. - R.E.A. n° 299906 – Iscrizione Registro Imprese Bergamo n° 00747320158 - Codice Fiscale 00747320150 - Partita IVA 02511260164

6.3. Le date di consegna o di scadenza specificate da Prosimet saranno sempre ritenute indicative e non vincolanti, salvo sia data espressa garanzia da parte di Prosimet.

7 Danni di trasporto

I reclami relativi ai danni di trasporto devono essere immediatamente denunciati dall'Acquirente all'impresa di trasporto inoltrandone una copia a Prosimet entro gli specifici termini previsti nel contratto di trasporto.

8 Osservanza di disposizioni legali

Purché non sia specificatamente concordato in modo diverso, l'Acquirente è responsabile dell'osservanza di tutte le norme e regolamenti relativi all'importazione, al trasporto, allo stoccaggio e all'uso delle merci.

9 Ritardo nel pagamento

9.1 Il mancato pagamento del prezzo d'acquisto alla scadenza costituisce una violazione sostanziale degli obblighi contrattuali.

9.2 In caso di mancato pagamento da parte dell'Acquirente, Prosimet ha diritto di addebitare gli interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002, vigente al momento in cui il pagamento era dovuto

10 Termine di denuncia e diritti dell'acquirente in caso di difetti della merce

10.1 L'Acquirente deve immediatamente ispezionare le merci per rilevare eventuali difetti alla consegna. I difetti della merce rilevabili nel corso di normali ispezioni dovranno essere comunicati a Prosimet senza ritardo e comunque entro otto giorni dal ricevimento della merce; i difetti non immediatamente verificabili dovranno essere comunicati senza ritardo e comunque entro otto giorni dalla scoperta. La comunicazione deve essere effettuata in forma scritta e dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia e l'entità dei difetti.

10.2 Qualora la merce sia difettosa e l'Acquirente lo abbia prontamente comunicato a Prosimet in conformità a quanto prescritto dal punto 10.1, l'Acquirente ha diritto alla sostituzione e/o riparazione della merce ovvero alla risoluzione del contratto secondo le norme di seguito indicate:

- a) Prosimet ha il diritto di scegliere se eliminare il difetto oppure fornire all'Acquirente merce senza difetti.
- b) Prosimet si riserva due tentativi di post-adempimento sulla base della lettera a). Se essi dovessero fallire, o non fossero accettabili per l'Acquirente,

Sede Legale e Amministrativa / Head Office

Via Rodi, 10 - 24040 Filago (BG) Italy - Ph +39 035 4938971 - info@prosimet.com - prosimet.com

Prosimet S.p.A. con Socio Unico

Capitale Sociale € 105.000 i.v. - R.E.A. n° 299906 – Iscrizione Registro Imprese Bergamo n° 00747320158 - Codice Fiscale 00747320150 - Partita IVA 02511260164

l'Acquirente potrà o recedere dal contratto oppure richiedere la riduzione del prezzo d'acquisto.

c) Per quanto concerne le richieste di risarcimento danni e di rimborso delle spese relative ad un vizio, trova applicazione la clausola n. 11

11. Responsabilità

11.1 Prosimet sarà responsabile in caso di dolo e colpa grave propria e delle persone di cui deve legalmente rispondere per i soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.

11.2 Ove l'inadempimento di Prosimet o delle persone di cui il Venditore debba legalmente rispondere sia conseguenza di violazione colposa di obblighi essenziali (ovvero quelle obbligazioni essenziali e senza le quali il partner commerciale non avrebbe stipulato il contratto), la responsabilità di Prosimet non può eccedere il valore della merce oggetto del Contratto nell'ambito del quale si è verificata la condotta pregiudizievole.

11.3 In ogni caso Prosimet non sarà ritenuta responsabile

- a) ove il danno si sia verificato per cause sopravvenute non imputabili a Prosimet, inclusi caso fortuito, forza maggiore o eventi al di fuori del proprio controllo;
- b) ove l'inadempimento o il ritardo si siano verificati dopo che Prosimet ha affidato la merce al vettore responsabile per la consegna
- c) per danni derivanti da utilizzo improprio dei prodotti, da uso non conforme alle specifiche tecniche o alle istruzioni, ovvero da trattamento, trasformazione o miscelazione di prodotti da parte dell'Acquirente o dei terzi.
- d) ove l'inadempimento sia derivato da inesatte e/o errate informazioni fornite dall'Acquirente
- e) ove il ritardo o l'inadempimento derivi dalla corretta osservanza di normative regolatorie o di obblighi di legge connessi con il Regolamento Chimico Europeo REACH alle quali sia tenuto l'Acquirente.

12 Termine di prescrizione

12.1 Il termine di prescrizione per reclami dovuti a difetti materiali e legali è di un anno dal ricevimento della merce purché il difetto sia stato denunciato in ossequio a quanto disposto al punto 10.1. Nel caso in cui le parti abbiano concordato un'accettazione, il termine di prescrizione inizia a decorrere dall'accettazione.

Sede Legale e Amministrativa / Head Office

Via Rodi, 10 - 24040 Filago (BG) Italy - Ph +39 035 4938971 - info@prosimet.com - prosimet.com

Prosimet S.p.A. con Socio Unico

Capitale Sociale € 105.000 i.v. - R.E.A. n° 299906 – Iscrizione Registro Imprese Bergamo n° 00747320158 - Codice Fiscale 00747320150 - Partita IVA 02511260164

12.2 Il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento danni basate su contratto e/o illecito è di un anno decorrente sempre dalla consegna della merce.

13 Compensazione

L'Acquirente può procedere alla compensazione tra quanto dovuto a Prosimet e quanto dallo stesso reclamato solo ove la doglianza dell'Acquirente non sia contestata ovvero sia definita con decisione passata in giudicato.

14 Garanzie

In caso di dubbi giustificati sulla solvibilità dell'Acquirente, ed in particolare in caso inadempimento dell'Acquirente, Prosimet, con riserva di ulteriori rivendicazioni, potrà revocare i termini di pagamento precedentemente accordati e far dipendere ulteriori consegne da pagamenti anticipati o dalla concessione di altre garanzie.

15 Forza maggiore

Qualora un evento o circostanza il cui verificarsi sia al di fuori del normale controllo di Prosimet (compresi eventi naturali, guerre, scioperi, serrate, mancanza di materie prime e di energia, ostacoli nei trasporti e rottura di impianti produttivi, incendi, esplosioni, provvedimenti burocratici) sia tale da rendere l'adempimento o l'approvvigionamento delle materie prime impossibile o eccessivamente oneroso, Prosimet dovrà (i) essere sollevata dalle proprie obbligazioni sulla base di questo contratto nel limite dell'impedimento all'adempimento delle obbligazioni stesse e (ii) non avrà alcun obbligo di procurarsi le merci da altre fonti.

Nel concetto di forza maggiore rientrano anche condizioni, incidenti e/o circostanze che rendano l'adempimento troppo oneroso e quindi non più commercialmente conveniente per Prosimet o per qualcuno dei propri fornitori. Qualora i sopraccitati eventi si prolungassero per un periodo superiore ai 3 mesi, Prosimet avrà diritto di recedere dal contratto senza che l'Acquirente abbia diritto ad alcun indennizzo.

16 Luogo del pagamento

Indipendentemente dal luogo della consegna della merce o dei documenti, il luogo d'adempimento dell'obbligo di pagamento dell'Acquirente è la sede legale di Prosimet.

Sede Legale e Amministrativa / Head Office

Via Rodi, 10 - 24040 Filago (BG) Italy - Ph +39 035 4938971 - info@prosimet.com - prosimet.com

Prosimet S.p.A. con Socio Unico

Capitale Sociale € 105.000 i.v. - R.E.A. n° 299906 – Iscrizione Registro Imprese Bergamo n° 00747320158 - Codice Fiscale 00747320150 - Partita IVA 02511260164

17 Proprietà intellettuale

L'acquirente riconosce ed accetta che Prosimet ha il diritto esclusivo sulla proprietà intellettuale dei beni forniti non limitatamente a brevetti, licenze, copyright, know how, disegni, calcoli, miglioramenti, istruzioni, marchi di fabbrica e segreti commerciali, in forma scritta o non scritta ("proprietà intellettuale del venditore") e quindi non potrà in alcun modo riprodurre, e/o copiare e/o divulgare a terze parti quanto oggetto della proprietà intellettuale di Prosimet.

18 Clausola di non esportazione

18.1 L'Acquirente dichiara, garantisce e si impegna che i Prodotti forniti da Prosimet S.p.A. non saranno, direttamente o indirettamente, venduti, forniti, trasferiti, esportati o riesportati, né messi a disposizione, in violazione delle normative applicabili in materia di sanzioni economiche e commerciali adottate dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite, nonché da qualsiasi altra normativa applicabile in materia di misure restrittive internazionali a:

- soggetti, entità o organismi sottoposti a sanzioni;
- soggetti stabiliti o operanti in Paesi soggetti a restrizioni;
- soggetti che possano utilizzare i Prodotti in tali Paesi o per finalità vietate.

L'Acquirente garantisce altresì di non porre in essere condotte dirette o indirette volte ad eludere o aggirare le suddette misure restrittive.

18.2 L'acquirente si impegna a:

- a) inserire clausole sostanzialmente equivalenti alla presente in tutti i contratti conclusi con terzi relativi ai Prodotti (inclusi distributori, agenti e clienti finali);
- b) adottare e mantenere adeguate procedure di controllo interno, due diligence e monitoraggio continuo, idonee a prevenire e individuare violazioni delle normative sanzionatorie;
- c) informare tempestivamente e per iscritto il Venditore di qualsiasi operazione, richiesta o circostanza che possa comportare un rischio di violazione o elusione delle sanzioni;
- d) fornire, su richiesta del Venditore, ogni informazione e documentazione necessaria a dimostrare la conformità alle presenti disposizioni;
- e) interrompere immediatamente qualsiasi operazione sospetta o non conforme.

18.3 Fatta salva ogni ulteriore tutela prevista dalla legge, in caso di violazione, anche potenziale o sospetta, delle disposizioni di cui ai paragrafi 18.1 e 18.2: (a) il Venditore avrà il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché di sospendere senza preavviso le forniture in corso; (b) l'Acquirente sarà responsabile e terrà indenne e manlevato il Venditore da

Sede Legale e Amministrativa / Head Office

Via Rodi, 10 - 24040 Filago (BG) Italy - Ph +39 035 4938971 - info@prosimet.com - prosimet.com

Prosimet S.p.A. con Socio Unico

Capitale Sociale € 105.000 i.v. - R.E.A. n° 299906 – Iscrizione Registro Imprese Bergamo n° 00747320158 - Codice Fiscale 00747320150 - Partita IVA 02511260164

qualsiasi perdita, danno, costo, sanzione (ivi incluse quelle amministrative e penali), onere o responsabilità derivante da tale violazione.

19 Protezione dei dati

19.1 nel caso in cui l'Acquirente nell'esecuzione del contratto riceva ed ottenga, da Prosimet o da terzi dati personali relativi a collaboratori di Prosimet (di seguito definiti "Dati Personali") troveranno applicazione le seguenti previsioni. Se il trattamento dei Dati Personali rivelati come sopra indicato non avvenga per conto di Prosimet, l'Acquirente sarà autorizzato a trattare detti Dati Personali solo ai fini dell'esecuzione del relativo contratto. L'Acquirente non sarà autorizzato, salvo non sia consentito dalla legge vigente, a trattare i Dati Personali e in particolare a rivelare e/o analizzare per proprie finalità e/o profilare tali Dati Personali. Questa previsione si applica anche in caso di dati anonimi. L'Acquirente garantisce che i Dati Personali saranno accessibili solo ai dipendenti dell'Acquirente che abbiano necessità di conoscerli ai fini dell'esecuzione del contratto (principio di necessità). L'Acquirente predisporrà un'organizzazione interna idonea a garantire la conformità con la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, l'Acquirente adotterà le misure tecniche ed organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza idoneo rispetto al rischio di abuso e perdita dei Dati Personali.

L'Acquirente non acquisirà la proprietà o altri diritti sui Dati Personali e sarà obbligato, secondo le leggi vigenti, a correggere, cancellare e/o circoscrivere il trattamento dei Dati Personali. È escluso ogni diritto di ritenzione dell'Acquirente con riferimento ai Dati Personali.

In aggiunta agli obblighi di legge, l'Acquirente informerà Prosimet in caso di violazione dei Dati Personali e in particolare in caso di perdita, senza ritardo e comunque entro 24 ore dalla conoscenza della violazione. Dopo la cessazione del relativo contratto, l'Acquirente dovrà, secondo la legge applicabile, cancellare i Dati Personali, incluse eventuali copie.

19.2 Maggiori informazioni sulla protezione dei dati in Prosimet sono disponibili all'indirizzo: www.prosimet.com

20 Conformità alla normativa di cui al D.lgs 231/2001

20.1 L'Acquirente dichiara di essere stato informato che Prosimet S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché un Codice Etico. Il Codice Etico è pubblicato sul sito istituzionale della Società all'indirizzo www.prosimet.com. L'Acquirente dichiara inoltre di conoscere i principi del D.Lgs. 231/2001 e di essere

Sede Legale e Amministrativa / Head Office

Via Rodi, 10 - 24040 Filago (BG) Italy - Ph +39 035 4938971 - info@prosimet.com - prosimet.com

Prosimet S.p.A. con Socio Unico

Capitale Sociale € 105.000 i.v. - R.E.A. n° 299906 – Iscrizione Registro Imprese Bergamo n° 00747320158 - Codice Fiscale 00747320150 - Partita IVA 02511260164

consapevole delle responsabilità amministrative degli enti previste dalla normativa.

20.2 L'acquirente si impegna a :

- Rispettare il Codice Etico e le Prescrizioni del Modello 231 adottato da Prosimet S.p.A.;
- Astenersi da comportamenti che possano esporre Prosimet S.p.A. al rischio, anche solo potenziale, di applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001
- Garantire che tali obblighi siano rispettati anche dal proprio personale apicale e sottoposto

20.3. La violazione, da parte dell'Acquirente o del proprio personale, delle norme contenute nel Codice Etico, nel Modello 231 di Prosimet S.p.A. o dei principi del D.Lgs. 231/2001 costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In tal caso, Prosimet S.p.A. potrà dichiarare risolti i contratti di vendita disciplinati dalle presenti Condizioni Generali, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC.

La risoluzione avrà effetto immediato dalla data di ricezione della comunicazione. Resta impregiudicato il diritto di Prosimet S.p.A. di agire per il risarcimento di ogni danno subito o futuro derivante dall'inadempimento.

21 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a questo contratto o comunque ad esso connessa, sarà competente in via esclusiva il foro del luogo ove Prosimet ha sede legale, ovvero il foro di Bergamo. Prosimet avrà la facoltà di citare in giudizio l'Acquirente avanti detto foro eletto oppure avanti il foro della sede legale dell'Acquirente.

22 Diritto applicabile

Il rapporto contrattuale sarà soggetto alla legge italiana, esclusa l'applicazione delle norme internazionali sul conflitto tra leggi e escluse le norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per le vendite internazionali delle merci del 11 aprile 1980 (CISG).

23 Lingua del contratto

Qualora queste Condizioni Generali di Vendita fossero rese note all'Acquirente anche in una lingua diversa in aggiunta a quella scelta per la redazione del contratto di vendita (Lingua del Contratto), ciò verrebbe fatto esclusivamente a

Sede Legale e Amministrativa / Head Office

Via Rodi, 10 - 24040 Filago (BG) Italy - Ph +39 035 4938971 - info@prosimet.com - prosimet.com

Prosimet S.p.A. con Socio Unico

Capitale Sociale € 105.000 i.v. - R.E.A. n° 299906 – Iscrizione Registro Imprese Bergamo n° 00747320158 - Codice Fiscale 00747320150 - Partita IVA 02511260164

vantaggio dell'Acquirente. In caso di differenze d'interpretazione, la versione redatta nella lingua del contratto sarà quella vincolante.

24. Nullità di una clausola o di parte di una clausola

L'eventuale nullità anche sopravvenuta ed anche parziale di una clausola delle presenti Condizioni Generali di Vendita non pregiudica la validità delle restanti clausole e/o della restante clausola.

25 Riferimento per comunicazioni

Per ogni comunicazione relativa alle presenti Condizioni Generali di Vendita l'Acquirente potrà contattare il Venditore al seguente indirizzo: amministrazione@prosimet.com

Filago, giugno 2026